



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Protocollo come da segnatura

**Accordo Sindacale per
Utilizzo dei Dispositivi di Sicurezza per Lavoratori isolati e/o in solitudine**

Premesso che:

- a) nell'ambito delle attività lavorative dell'Ente si può riscontrare la configurazione di "lavoratore isolato" intesa come: persona tenuta a lavorare da sola (opera in solitudine), senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente;
- b) il d.lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ed il dirigente ad adottare tutte le misure per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- c) lo Statuto dei lavoratori, salvo casi particolari, vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori fatto salvo le soluzioni adottate, di concerto con la funzione di rappresentanza dei lavoratori, al fine di mantenere un idoneo livello di sicurezza dei lavoratori impegnati in attività particolari

si stabilisce che:

1. Le parti firmatarie del presente accordo sindacale si impegnano a garantire la sicurezza e la protezione dei lavoratori in solitudine durante lo svolgimento delle proprie attività sul luogo di lavoro. A tal fine, si definiscono le seguenti linee guida per l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza per lavoratori isolati e/o in solitudine:
2. Definizione di lavoratore isolato: Si considera lavoratore isolato chiunque svolga le proprie mansioni in un luogo di lavoro in cui non vi sono altre persone presenti o con le quali comunicare direttamente.
3. Addestramento e formazione: Si garantisce che ogni lavoratore isolato riceva un adeguato addestramento e formazione sull'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
4. Dispositivi di sicurezza: Ogni lavoratore isolato è dotato dei dispositivi di sicurezza necessari per garantire la propria protezione e comunicare con il datore di lavoro o con il personale preposto alla gestione delle emergenze come, ad esempio:
 - Dispositivi di geolocalizzazione per monitorare la posizione del lavoratore in tempo reale.
 - Telefoni cellulari o dispositivi di comunicazione per consentire al lavoratore di contattare rapidamente l'azienda in caso di emergenza.
 - Apparecchiature di allarme o pulsanti di emergenza per segnalare situazioni di pericolo.
5. Monitoraggio e supervisione: Il datore di lavoro si impegna a monitorare costantemente la posizione e lo stato dei lavoratori isolati, tramite l'utilizzo di appositi strumenti di localizzazione e comunicazione.
6. Procedure di emergenza: Si definiscono chiaramente le procedure da seguire in caso di emergenza, incluse quelle relative alla chiamata dei soccorsi e all'attivazione delle misure di evacuazione.
7. Valutazione e aggiornamento: Si provvede periodicamente a valutare l'efficacia dei dispositivi di sicurezza impiegati per i lavoratori isolati e ad apportare eventuali miglioramenti o aggiornamenti in base alle necessità riscontrate.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Il presente accordo sindacale ha validità fino alla sua eventuale revisione o modifica da parte delle parti firmatarie. I soggetti coinvolti si impegnano a rispettare e far rispettare le disposizioni in esso contenute, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori che svolgono attività in solitudine.

Firmato in data 22/04/2024

Per la parte sindacale:

Per la parte pubblica:

Le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 2019-2021

FLC -C.G.I.L.

F.to Gabriele Cafforio

La Presidente - Ing. Rita Finzi

CISL

F.to Franco Savignano

GILDA-UNAMS

F.to Sabina Aversa

